

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

# Legge federale sulle finanze della Confederazione

(LFC)

(Riduzione del debito causato dall'epidemia di COVID-19)

### Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 marzo 2022<sup>1</sup>, decreta:

I

La legge federale del 7 ottobre  $2005^2$  sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 6 lett. b

<sup>6</sup> Si considerano *entrate*:

b. il compenso per l'alienazione di beni amministrativi della Confederazione, i rimborsi dei mutui e dei contributi per investimenti concessi dalla Confederazione, le distribuzioni di utili provenienti da partecipazioni e i contributi per investimenti che la Confederazione riceve (entrate per investimenti).

Art. 8a cpv. 3

Concerne soltanto il testo francese

Art. 17c cpv. 1bis

1bis La riduzione di cui al capoverso 1 può essere effettuata anche al momento dell'approvazione del consuntivo.

## Art. 17e Compensazione del disavanzo del conto di ammortamento dopo l'epidemia di COVID-19

- <sup>1</sup> Se le uscite totali iscritte nel consuntivo sono inferiori all'importo massimo rettificato, in deroga all'articolo 16 capoverso 2 la differenza è accreditata al conto di ammortamento fintantoché il conto di compensazione non presenta un disavanzo.
- <sup>2</sup> Il termine per la compensazione del disavanzo del conto di ammortamento di cui all'articolo 17*b* capoverso 1 è prolungato fino alla chiusura dei conti del 2035.
- <sup>3</sup> In caso di eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione, il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale una proroga del termine di cui al capoverso 2 al massimo fino alla chiusura dei conti del 2039.

### Art. 66d Disposizione transitoria della modifica del ...

L'articolo 17e capoverso 1 è applicabile per la prima volta alla chiusura dei conti del 2022.

### II

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
- $^3$  L'articolo 17e è applicabile al massimo sino al 31 luglio 2040. Il Consiglio federale abroga anticipatamente l'articolo 17e se il disavanzo del conto di ammortamento è compensato integralmente.